



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 152

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 16 Giugno 2006, svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Piero Mocali, e i componenti Salvatore Scarfone, Antonio Pezzano e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

1) Procedimento disciplinare a carico di AGOSTINO IACOBELLI

- in data 15/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Iacobelli, per rispondere della violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. per aver adito l'Autorità giudiziaria ordinaria per un recupero credito nei confronti della società Vis Pesaro 1898 Srl presso la quale aveva svolto l'attività di allenatore nel campionato di C1, stagione 2004/05, senza aver preventivamente richiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio Federale;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentito Iacobelli che aveva chiesto di essere ascoltato alla presenza del Suo difensore, osserva che:

- l'addebito che gli viene mosso è di natura puramente formale, consistendo nella mancata richiesta alla Presidenza federale di essere autorizzato ad adire la giustizia civile, a tutela, peraltro, di un credito già assistito dal carattere dell'esecutività; quindi, se da un lato le giustificazioni dello Iacobelli non hanno rilevanza alcuna per la loro natura congetturale circa gli esiti della situazione inerente la società Vis Pesaro, dall'altro lato la violazione è palese anche se, per le peculiarità delle fattispecie, non ha grande rilevanza nell'ottica dell'art. 27. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/09/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **AGOSTINO IACOBELLI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/09/2006**.

2) Procedimento disciplinare a carico di OMAR PUDDU

- in data 24/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Puddu, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 42, comma 2, del Regolamento della LND in seguito alla vertenza presso il Collegio Arbitrale della LND con la FC Montepioni Iglesias, partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione calcistica 2005-2006, con la quale Puddu aveva redatto regolare scrittura privata, accordo datato 30/08/2005 e depositato presso i competenti organismi. Il Collegio

Arbitrale della Lnd ha verificato, però, che, con la società FC Monteponi Iglesias, Puddu aveva convenuta una rateizzazione del premio di tesseramento in dieci rate, invece delle quattro previste dall'accordo AIAC – LND;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, preso atto della memoria difensiva presentata dal Puddu, il quale afferma di avere sottoscritto il documento in questione in buona fede, ignorando la normativa di riferimento, osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, in quanto il Puddu si è rivolto al Collegio Arbitrale per far valere il contenuto economico di una scrittura privata stipulata con la FC Monteponi Iglesias che prevedeva la corresponsione di un compenso rateizzato in dieci rate ovvero in numero superiore alle quattro previste dall'art. 42, comma 2, del Regolamento della LND. Si è in tal modo realizzata la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

La tesi difensiva è inaccoglibile, in quanto non corrisponde ad un atteggiamento di buona fede ma ad uno di negligenza non essersi informato il Puddu sulle norme che regolavano la sua attività.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/12/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **OMAR PUDDU** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/12/2006**.

3) Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO DIBISCEGLIA**

- in data 19/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Dibisceglia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, in seguito alla vertenza presso il Collegio Arbitrale della LND con la Polisportiva Savonera-Maroso, partecipante al campionato esordienti nella stagione sportiva 2004/05, con la quale Dibisceglia aveva redatto regolare scrittura privata, accordo datato 10/09/2004 e depositato presso i competenti organismi. Il Collegio Arbitrale della Lnd ha verificato che con la società Polisportiva Savonera-Maroso era stata convenuta una rateizzazione del premio di tesseramento in dieci rate, invece delle quattro previste dall'accordo AIAC – LND;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, in quanto il Dibisceglia si è rivolto al Collegio Arbitrale per far valere il contenuto economico di una scrittura privata stipulata con la Polisportiva Savonera-Maroso che prevedeva la corresponsione di un compenso rateizzato in dieci rate, ovvero in numero superiore alle quattro previste dall'art. 42, comma 2, del Regolamento della LND. Si è in tal modo realizzata la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/12/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO DIBISCEGLIA** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/12/2006**.

4) Procedimento disciplinare a carico di **MANUEL AYRAPETYAN**

- in data 19/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. AYRAPETYAN, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assistito il calciatore Ara Hovhannisyan nella stipula del contratto professionista sottoscritto il 29.06.2005 con l'As Livorno;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare osserva che:

- la tesi difensiva svolta dall'incolpato (cioè di essere rimasto estraneo alla stipula del contratto pur avendo accompagnato il calciatore nelle diverse fasi della contrattazione, in forza di un rapporto di affidamento derivante dalla precedente conoscenza familiare e tenendo conto della nazionalità non italiana del ragazzo) è solo parzialmente confermata dagli accertamenti svolti e dalle stesse dichiarazioni rese da Ayrapetyan al collaboratore dell'Ufficio Indagini, essendo emerso che la presenza del medesimo è avvenuta al di là di un semplice accompagnamento del calciatore, per la reiterata e in certa misura determinante presenza dell'incolpato. La sua qualità di tesserato come allenatore, per l'espresso divieto di intermediazione posto dalla normativa vigente, era incompatibile con il ruolo di fatto assunto nella vicenda. Ciò non di meno ritiene la Commissione di dover apprezzare la peculiarità dei rapporti personali fra l'Ayrapetyan e il giovane calciatore nella determinazione della misura della sanzione.

Ciò premesso la Commissione, lette le controdeduzioni inviate da Ayrapetyan, ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/08/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MANUEL AYRAPETYAN** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/08/2006**.

5) Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE MARTON**

- in data 16/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Marton, per rispondere della violazione dell'art. 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver trattato il collocamento di calciatori della società Noventa Padovana, nonché la violazione di cui all'art. 42 del Regolamento della LND, in relazione all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (doveri di lealtà, correttezza e probità) per aver pattuito un compenso, per la stagione sportiva 2003/2004, in rate superiori a quattro;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, sentito Marton che aveva chiesto di essere ascoltato, osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini ed in particolare nelle dichiarazioni dei tesserati che hanno, senza che lo stesso Marton abbia potuto indicare valide ragioni per affermare la infondatezza di quanto dichiarato, sostenuto di essere stati reiteratamente contattati dal Marton per trasferirsi alla società Mira e per tenere comportamenti ostruzionistici nei confronti di quella di appartenenza. E' provata la ulteriore constatazione concernente la eccessiva rateizzazione del compenso stipulato, essendo sul punto confessato lo stesso incolpato.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/01/2007.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE MARTON** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/01/2007**.

6) Procedimento disciplinare a carico di **PIERALDO NEMO e ANTONIO TOMA**

- in data 19/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Toma e il sig. Nemo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. Il sig. Toma per aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, in via di fatto, le funzioni di allenatore titolare della prima squadra della società Taranto Sport, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale, mentre il sig. Nemo per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra del Taranto Sport, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Toma, formalmente allenatore in seconda della prima squadra;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, sentiti Nemo e Toma, quest'ultimo rappresentato dal proprio avvocato, che avevano chiesto di essere ascoltati, osserva quanto segue:

- è emerso un unico dato certo dalle indagini svolte, consistente nella deposizione del medico sociale che ha individuato nel Toma l'allenatore effettivo della squadra, per altro con l'indicazione di un non totale atteggiamento assenteistico del Nemo in occasione delle gare. Tuttavia non vi è stata diretta visione né degli allenamenti né delle gare; e gli stessi articoli di giornale si occupano della conduzione tecnica della squadra indicando talora il Toma e talora entrambi i tecnici sotto la sigla "Una panchina per due". Residua quindi un deficit delle indagini e dei relativi risultati, che non convince sufficientemente dell'avvenuta assunzione da parte del Toma di funzioni tipicamente spettanti al responsabile primo della conduzione tecnica.

Ciò premesso la Commissione ritiene di prosciogliere il Toma e il Nemo dagli addebiti loro mossi

P.Q.M.

proscioglie il sig. **PIERALDO NEMO** e il sig. **ANTONIO TOMA** dagli addebiti mossogli.

7) Procedimento disciplinare a carico di **FERRUCCIO MARIANI e ANTONIO TOMA**

- in data 16/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Toma e il sig. Mariani per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. In particolare il sig. Toma è stato deferito per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Pisa Calcio, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica professionale, mentre il sig. Mariani per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra del Pisa Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Toma, formalmente allenatore in seconda della prima squadra;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, sentiti Mariani e Toma, il primo con l'assistenza del proprio legale e il secondo rappresentato dal proprio legale, osserva quanto segue:

- l'addebito ha trovato piena conferma; in ben due occasioni il collaboratore dell'ufficio Indagini ha potuto constatare che, durante lo svolgimento della gara, il rapporto del Toma era diretto con i calciatori in campo ai quali impartiva tutte le necessarie disposizioni tecnico-tattiche decidendo anche le sostituzioni nel corso degli incontri. Al di là, quindi, delle contrarie tesi difensive e della lamentata carenza degli accertamenti, vi è prova certa quantomeno della

delega da parte del Mariani al Toma di funzioni tipiche del responsabile primo della squadra, per svolgere le quali il Toma non aveva titolo.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006 al sig. Mariani e fino al 31/12/2006 al sig. Toma.

P.Q.M.

dichiara il sig. **FERRUCCIO MARIANI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

dichiara il sig. **ANTONIO TOMA** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/12/2006**.

8) Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPAOLO SPAGNULO e VINCENZO MAIURI**

- in data 23/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Maiuri per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Legnano Calcio, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale e il sig. Spagnulo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra del Legnano Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Maiuri, formalmente allenatore in seconda della prima squadra;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, sentito Maiuri, che aveva chiesto di essere ascoltato, alla presenza del proprio difensore, osserva quanto segue:

- l'addebito ha trovato conferma, nelle stesse dichiarazioni del Maiuri oggi rese, avendo il medesimo chiaramente evidenziato che, per l'atteggiamento remissivo dell'allenatore Spagnulo, formalmente responsabile della squadra, egli aveva sostanzialmente preso la guida della stessa in forza delle divergenze insorte fra lui, il preparatore atletico e lo Spagnulo. Cosicché, a tutto concedere alla tesi difensiva, da parte di quest'ultimo vi era stata una delega di fatto di funzioni tipiche della sua carica e che egli non poteva trasmettere al Maiuri, privo della qualificazione professionale richiesta. Questo trova conferma anche, al di là dei formali dinieghi dei tesserati, nei resoconti di stampa che lo stesso Maiuri ha dichiarato di non aver smentito perché contenenti sostanzialmente il resoconto di una situazione reale. Ne emerge anche la responsabilità dello Spagnulo venuto meno allo svolgimento dei compiti tipici dell'allenatore in prima.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/11/2006 al sig. Spagnulo e fino al 31/01/2007 al sig. Maiuri.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIAMPAOLO SPAGNULO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/11/2006**.

dichiara il sig. **VINCENZO MAIURI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/01/2007**.

9) Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE FRANGIPANE**

- in data 10/04/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Frangipane, per rispondere della violazione dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito che le funzioni di allenatore della società REAL ARCHI (campionato di Promozione calabrese) a Lui spettanti, fossero svolte dal sig. Massimo Scevola sprovvisto di abilitazione del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,
la Commissione Disciplinare osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini. Non solo, infatti, vi erano state precedenti denunce del fatto da parte del Presidente regionale dell'Aiac, ma lo stesso collaboratore dell'Ufficio Indagini ha potuto direttamente osservare che il Frangipane in reiterate occasioni non svolgeva, nel corso di gare ufficiali, le funzioni tipiche dell'allenatore, delegandole a persona non autorizzata, che peraltro compariva negli elenchi della società con incarichi in concreto non svolti, quali quello di massaggiatore o di dirigente accompagnatore.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 28/02/2007.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE FRANGIPANE** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **28/02/2007**.

10) Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO BONIOLI e GIOVANNI MARCO RECALDINI**

- in data 27/04/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Bonioli e il sig. Recaldini, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 37 lettera d) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, senza la prescritta abilitazione, l'attività di allenatori della squadra "Primavera" dell'US Cremonese, partecipante al campionato di Serie B;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, sentito il Bonioli che aveva chiesto di essere ascoltato, osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, per l'ampia e leale ammissione proveniente dagli incolpati, corrispondente agli esiti delle indagini svolte dal competente ufficio federale. Tenuto conto anche della non ampia durata della violazione, che peraltro non è di lievissima entità, la Commissione ritiene di infliggere ad entrambi l'equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO BONIOLI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

dichiara il sig. **GIOVANNI MARCO RECALDINI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.